



**REGIONE
LAZIO**

REGIONE LAZIO

**Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione, Politiche per la ricostruzione, Personale
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione**

**Linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica attraverso la
Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) in favore degli alunni con disabilità nella
comprensione e produzione del linguaggio, anno scolastico 2022-2023**

Allegato 1

INDICE

1. Premessa	3
2. Normativa di riferimento	3
3. Definizione di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) e scopi di utilizzo.....	5
4. Elementi di innovatività	6
5. Tipologia degli interventi	7
6. Destinatari assistenza C.A.A. e Requisiti di accesso	8
7. Termini e Modalità di presentazione della domanda.	9
7.1 Check list di Verifica	10
8. Ulteriori adempimenti	11
9. Tutela della Privacy	12
10. Verifiche e monitoraggio.....	12
11. Responsabile del Procedimento.	13
12. Disposizioni finali.....	13
13. Allegati.....	13

1. Premessa

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità riconosce “...il diritto all'istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità”, prevedendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita” e indica la necessità di garantire alle persone con disabilità “l'acquisizione di competenze pratiche e sociali necessarie in modo da facilitare la loro piena ed uguale partecipazione al sistema di istruzione ed alla vita della comunità”. E' infatti il primo grande trattato sui diritti umani del XXI Secolo poiché promuove e assicura il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali delle persone con disabilità. Prevede altresì il superamento del vecchio modello medico e assistenziale che identifica la patologia con la persona, a favore di un approccio basato sui diritti umani e su interventi di protezione sociale.

Il principio dell'integrazione sociale e scolastica come elemento fondamentale per il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con disabilità è esplicitato nel **Piano Educativo Individualizzato (PEI)** strumento con il quale si esercita il diritto all'istruzione e all'educazione per gli studenti con disabilità.

Pertanto, il servizio di assistenza alla C.A.A. trova realizzazione nel contesto scolastico attraverso attività che si integrano con le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue.

I destinatari della C.A.A. sono allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, altamente disomogenei riguardo all'età, ai quadri clinici che determinano la difficoltà alla comunicazione, agli ambienti e alle condizioni di vita ed hanno in comune la necessità di chiedere assistenza per esprimersi, comunicare e comprendere il linguaggio, date le diverse condizioni.

Le norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità previste al D.lgs. 66/2017 e s.m.i. tengono conto, tra l'altro, che il diritto all'inclusione scolastica dovrà avvenire tenuto conto del **principio di accomodamento ragionevole** per il quale “si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali” (cfr art 2 Convenzione ONU).

2. Normativa di riferimento

- Costituzione Italiana;
- Legge 4 agosto 1977, n. 517- artt.2, 7 e 10 in materia di integrazione scolastica e sostegno;
- Legge Regionale 30 marzo 1992, n. 29 Norme per l'attuazione del diritto allo studio;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», in particolare artt.138, 139 e seguenti, recepito dagli artt. 152 – 156 della L.R. 14/99;
- Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 circa organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- Decreto Presidente Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- Legge 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e

servizi sociali”;

- Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) Organizzazione Mondiale Sanità, approvata con Risoluzione 22 maggio 2001;
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;
- Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità - New York 13.12.2006 e Legge 3 marzo 2009, n. 18 concernente la ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2008 n. 731 avente ad oggetto: Recepimento del documento sancito dalla Conferenza unificata concernente: Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità", del 20 marzo 2008. (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n.131);
- Circolare congiunta (Direzione Regionale salute e integrazione sociosanitaria, Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio e Direzione Regionale politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport) prot. n. 212522 GR/11/00 dell'8 aprile 2014 “Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Modifica Circolare prot. n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009”;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- Legge 208/2015 ed in particolare l'art.1, comma 947 che ha attribuito alle Regioni, a decorrere dal 1 gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali e relative ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e s.m.i.;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e s.m.i.;
- Linee guida Istituto Superiore Sanità - I.S.S. “Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti” aggiornamento: ottobre 2015;
- Decreto MIUR del 29/12/2020 iscritto al Registro Decreti(R) n.0000182 concernente: Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- Linee Guida del MIUR concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell'accertamento di cui all'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 per l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'articolo 7 del Decreto L.gs 66/2017 ed il modello di PEI da adottare da parte delle istituzioni scolastiche;
- L'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, inserito in sede di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 “*nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di **verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti** in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura;*

- Messaggi INPS n. 3315 del 1° ottobre 2021 e n. 926 del 25-02-2022 nuove procedure di revisione verbali L. 104/92;
- Deliberazione di Giunta Regionale del 17 ottobre 2008 n. 731 avente ad oggetto: Recepimento del documento sancito dalla Conferenza unificata concernente: Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in merito alle modalità ed ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità", del 20 marzo 2008. (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n.131);
- la Circolare congiunta (Direzione Regionale salute e integrazione sociosanitaria, Direzione Regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio e Direzione Regionale politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport) prot. n. 212522 GR/11/00 dell'8 aprile 2014 “Modalità e criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità. Modifica Circolare prot. n. 18157/D4/00 del 13 febbraio 2009”;
- **Determinazione n. G16445 del 27 dicembre 2021** avente ad oggetto “Realizzazione dell'integrazione scolastica attraverso il servizio di assistenza per allievi con disabilità nella comprensione e produzione del linguaggio, che necessitano di interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.). Costituzione Tavolo Tecnico;
- **Determinazione n. G07012 del 31 maggio 2022** avente ad oggetto: Approvazione del Modello "Relazione sintetica sull'uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) ai fini dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e nella produzione del linguaggio." – a seguito dei lavori del Tavolo Tecnico CAA di cui alla Determinazione n. G16445 del 27 dicembre 2021- *che si richiama integralmente.*

3. Definizione di Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.) e scopi di utilizzo.

La Comunicazione Aumentativa ed Alternativa il cui acronimo è C.A.A. rappresenta lo studio/ricerca e la pratica clinica ed educativa che, attraverso tecniche, metodi e strumenti, prova a compensare la disabilità comunicativa temporanea o permanente, le limitazioni nelle attività e le restrizioni alla partecipazione di persone con severi disturbi nella produzione del linguaggio, della parola e/o della comprensione.

La C.A.A. può essere utilizzata sia per promuovere la comunicazione espressiva che per supportare la comprensione del linguaggio, abilità di fondamentale importanza per la costruzione dello sviluppo della comunicazione, anche nei casi in cui sia necessario compensare i deficit di tipo ricettivo che compromettono i bisogni comunicativi quotidiani e i successivi sviluppi della comunicazione e del linguaggio.

La comunicazione interpersonale e sociale ha subito notevoli cambiamenti nel tempo e l'attenzione che soprattutto negli anni '80 è stata rivolta alle persone con bisogni complessi comunicativi, ha evidenziato come la C.A.A. abbia risposto ad esigenze sia in ambito scolastico/accademico che lavorativo e di comunità.

Con il termine “Comunicazione” possiamo dare svariati significati ma quello che appare prevalente in questo contesto è poter definire la comunicazione come un processo condiviso e interattivo, come un'azione congiunta e negoziata tra persone con lo scopo di stabilire atti comunicativi ⁽¹⁾. La comunicazione umana è

¹ *Il National Joint Committee definisce la comunicazione come “ogni atto attraverso il quale una persona fornisce o riceve da un'altra persona informazioni su bisogni, desideri, percezioni, conoscenze o stati emotivi” (National Joint Committee, 1992).*

per sua natura cooperativa e multimodale a seconda degli scopi comunicativi e dei contesti.

“Aumentativa” perché tende ad accrescere la comunicazione naturale attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle abilità naturali e possedute, con tecniche, metodi, strumenti di C.A.A. senza sostituire le modalità di comunicazione già presenti.

“Alternativa” perché quando necessario la C.A.A. utilizza modalità e mezzi di comunicazione speciali (ausili, tecniche, strategie, strumenti come simbologie grafiche, scrittura, gestualità) sostitutivi del linguaggio orale.

4. Elementi di innovatività

La Regione Lazio, da sempre impegnata a garantire la realizzazione dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità, nell'ottica della massima integrazione ed inclusione ha inteso **arricchire** gli interventi che vengono già erogati in favore degli alunni con deficit sensoriali e di quelli psicofisici, affiancando operatori esperti anche ad alunni con disabilità nella comprensione/produzione del linguaggio e che diversamente subirebbero un isolamento dal gruppo classe per le difficoltà comunicative, attraverso **l'erogazione del servizio di C.A.A. - Comunicazione Aumentativa Alternativa.**

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la Regione Lazio ha introdotto in via sperimentale negli anni precedenti, un servizio di assistenza specifico diretto agli allievi che frequentano percorsi scolastici/formativi/educativi, pubblici o paritari presenti sul territorio della Regione Lazio, e che necessitano dei suddetti *interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa.*

Dalla sperimentazione è emerso che i destinatari della CAA sono allievi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, altamente disomogenei riguardo all'età, ai quadri clinici che determinano la difficoltà alla comunicazione, agli ambienti e alle condizioni di vita ed hanno in comune il bisogno di assistenza per esprimersi, comunicare e comprendere il linguaggio, date le diverse condizioni.

Per la messa a regime del sistema e per una erogazione appropriata e ragionevole, congrua e proporzionata del servizio, ha istituito, con determina n. G16445 del 27 dicembre 2021, un apposito **Tavolo Tecnico** che ha quindi aperto un ampio dibattito su temi che interessano il processo di erogazione del servizio.

La Regione Lazio, pertanto, in prospettiva dell'avvio del prossimo anno scolastico e tenuto conto dei lavori del tavolo tecnico, **con la Determinazione congiunta delle Direzioni Regionali Istruzione, Formazione e Lavoro e Salute e Integrazione Socio Sanitaria - n. G07012 del 31 maggio 2022 ha proceduto all'approvazione del modello “Relazione sintetica sull'uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) ai fini dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e nella produzione del linguaggio” (Allegato 1).**

Si precisa, che a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, ai fini della richiesta del servizio CAA, la Relazione di cui sopra, parte integrante delle presenti Linee di Indirizzo Regionali CAA, dovrà essere **redatta dalla ASL e relativi TSMREE, ed allegata obbligatoriamente al CIS, quando, nello stesso, è richiesto il servizio di assistenza alla CAA per l'allievo.**

Si precisa inoltre, che la Relazione dovrà essere obbligatoriamente redatta per l'erogazione del servizio CAA per l'anno scolastico 2022/2023, anche per quegli allievi che già in passato hanno usufruito del servizio di CAA, in quanto ciò permetterà di massimizzare i benefici di tutti gli allievi.

Al riguardo le Istituzioni Scolastiche/Formative informeranno le famiglie, che dovranno recarsi alle ASL/TSMREE, per richiedere il rilascio della Relazione debitamente compilata nel formato editabile (già notificato alle ASL/TSMREE con protocollo n. 564904 del 08/06/2022, disponibile nel sito istituzionale e che, ad ogni buon fine, si riallega alle presenti linee di indirizzo). La relazione dovrà essere quindi, una volta compilata dalla ASL/TSMREE, rilasciata alle famiglie in formato PDF debitamente

firmata dalla ASL/TSMREE. Le Istituzioni Scolastiche/Formative acquisiranno le Relazioni dalle famiglie.

Ne consegue che per l'anno scolastico 2022/23 sarà cura delle **Istituzioni scolastiche/formative**, presentare domanda di Assistenza CAA contenente le istanze di tutti gli allievi, compresi coloro che negli anni passati hanno usufruito del servizio, nei termini e nelle modalità di seguito specificate dalle presenti Linee di indirizzo al punto 7 e **corredata dalla dovuta documentazione medica.**

La Regione ricevuta la domanda da parte delle Istituzioni Scolastiche/Formative con le relative istanze/allievo per tali allievi procederà a formale valutazione e invierà a mezzo PEC **formale comunicazione** di diniego o di assegnazione del servizio con la relativa quantificazione delle ore nonché il relativo budget.

5. Tipologia degli interventi

Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili vengono erogati interventi specifici ed idonei per i bambini e i ragazzi con disabilità **che necessitano di interventi di C.A.A.** che per assolvere al percorso scolastico e formativo frequentano i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari presenti sul territorio della Regione Lazio quali: asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo, secondaria di secondo grado e percorsi IeFP.

*Seppur ritenendo che la scuola di base rivesta nello sviluppo psicosociale di ogni allievo/o notevole importanza e rappresenti il primo vero banco di socializzazione, ove tra l'altro è possibile mettere in campo ogni intervento mirato, la Regione Lazio intende erogare, nel rispetto del **principio di accomodamento ragionevole**², un numero di ore di intervento **pari a 8 settimanali**, in uguale misura per tutti gli ordini e gradi di istruzione e formazione, dai nidi alle scuole secondarie superiori (Statali e Paritarie), ferme restando le valutazioni che l'ufficio opererà in presenza della prevista idonea documentazione.*

L'assistente per la C.A.A. integra la propria attività con quelle di altre figure (docenti curricolari, insegnanti di sostegno, personale ATA, assistenti all'autonomia, assistenti specialistici ecc. ecc.) senza sovrapporre compiti e funzioni, ma valorizzando i diversi ambiti di competenza con un modello di partecipazione attiva.

L'intervento di Assistenza C.A.A. svolto da una figura professionale si prefigge i seguenti obiettivi:

- facilitare **la comunicazione**, l'autonomia, l'apprendimento, l'integrazione e la relazione tra lo studente la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici;
- rendere accessibili e trasferibili allo studente i contenuti didattici attraverso l'uso di metodologie e di strumenti specifici finalizzati a compensare il deficit comunicativo, a realizzare l'inclusione scolastica e a migliorare la socializzazione con i compagni di classe/scuola.

Il monte ore assegnato è comprensivo, entro l'orario scolastico, delle ore di intervento, della partecipazione alle riunioni di GLO, dei laboratori con la classe, delle visite di istruzione, degli esami finali e, solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore, dello svolgimento di attività quali l'alternanza scuola-lavoro.

L'organizzazione settimanale dell'orario dell'operatore verrà definita con lo stesso e il docente Funzione Strumentale tenendo conto del quadro orario di frequenza dell'allievo, del gruppo delle classi dove sono inseriti gli studenti con disabilità, nonché dell'assistenza complessiva dedicata all'alunno in situazione di disabilità quali le ore di sostegno, di assistenza all'autonomia, assistenza specialistica, di assistenza di base, in un'ottica di ottimizzazione sinergica delle diverse figure di supporto.

- **Per gli allievi con deficit comunicativo viene offerta la possibilità di richiedere l'assistenza alla**

² Art 2 Convenzione ONU- "si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un carico sproporzionato o eccessivo, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e libertà fondamentali"

C.A.A., che sofferisce alla funzione comunicativa la cui compromissione, se non supportata, può causare difficoltà e svantaggi nel processo d'apprendimento, nell'integrazione e nella socializzazione.

Gli interventi si concretizzano nell'affiancamento a scuola dell'alunno da parte di operatori competenti nelle difficoltà comunicative adeguandosi alle esigenze e al contesto di ciascun alunno tenuto conto del metodo di intervento indicato degli specialisti.

L'**assistente alla C.A.A.** svolge la propria funzione mediante azioni quali la mediazione nell'ascolto delle lezioni d'aula e per:

- a) favorire la comprensione del linguaggio verbale e l'accesso ai contenuti didattici;
- b) favorire, incoraggiare e mediare la comunicazione dell'alunno con gli insegnanti ed i compagni ed in particolare in condizioni sfavorevoli;
- c) consentire all'alunno/i affidato/i di accedere ai contenuti della didattica e formativi ed alle verifiche sull'apprendimento;
- d) far acquisire un metodo di studio;
- e) favorire il buon utilizzo di ausili e di software o hardware didattici destinati allo studente e ai docenti;
- f) promuovere e favorire la socializzazione ai fini dell'integrazione scolastica;
- g) collaborare alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipare ai G.L.O.;
- h) trasferire competenze al personale docente e ai compagni di scuola al fine di favorire gli scambi comunicativi all'interno del contesto anche in assenza dell'assistente alla C.A.A.;
- i) **partecipare agli incontri tra la scuola e la famiglia, organizzati dalla scuola;**
- j) programmare e verificare gli interventi reperendo tutte le informazioni utili sull'alunno per avere un quadro delle criticità e delle risorse individuali e coordinandosi con l'insegnante curricolare e di sostegno e alle attività della classe;
- a) il monitoraggio delle strategie e dell'uso degli ausili utilizzati dallo studente.
- k) costruire materiale non strutturato come sussidio per il processo di conoscenza ed apprendimento dell'alunno;
- l) favorire la conoscenza di sé e dell'altro, nell'ottica del miglioramento della sua autostima.

6. Destinatari assistenza C.A.A. e Requisiti di accesso

Sono destinatari delle prestazioni i bambini e i ragazzi con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 **che necessitano di interventi di CAA** che, per attendere al percorso scolastico e formativo, frequentano sul territorio regionale i servizi scolastici ed educativi pubblici o paritari quali: asilo nido, scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado e percorsi IeFP.

Requisiti di accesso

- a) Iscrizione ad un Istituto Educativo/Scolastico/Formativo (pubblico o paritario) presente sul territorio Regionale del Lazio;
- b) Certificazione Legge 104;
- c) Certificato di Integrazione scolastica che prevede **espressamente e specificatamente** la necessità del **servizio C.A.A.**
- d) Relazione sintetica sull'uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) ai fini dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e nella produzione del

linguaggio” (come da Allegato 1 alla Det. n. G07012 del 31 maggio 2022) redatta dalla ASL e relativi TSMREE, quando nel CIS è richiesto il servizio di assistenza alla CAA per l'allievo.

7. Termini e Modalità di presentazione della domanda.

Considerato quanto indicato al **paragrafo 4 elementi di innovatività** l'Istituzione Scolastica/Formativa (per gli asili nido e le scuole infanzia comunali, i Municipi/Comuni di riferimento) dovrà inviare apposita domanda **compilando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Regione Lazio** resa disponibile in formato editabile sul portale regionale: **dal 20 giugno 2022 al 19 luglio 2022**.

□ **Modalità di presentazione.**

La domanda dovrà essere inviata **esclusivamente a mezzo PEC** alla Regione Lazio - Direzione regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione - Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario ed esclusivamente al seguente **indirizzo dedicato**:

assistenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it

Ciascuna Istituzione Scolastica/Formativa/ente dovrà inviare **UNA UNICA domanda comprendente tutti gli allievi per i quali si presenta istanza in modalità ordinaria avente ad oggetto:**

Codice meccanografico - nome Istituzione Scolastica/Formativa/ente– Ass. C.A.A. 22/23.

La domanda dovrà contenere i seguenti allegati:

Allegato 2 – Domanda **non zippabile** per esigenze di protocollazione sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico/Legale Rappresentante;

- Allegato 3 - Progetto di inclusione C.A.A. (**firmato digitalmente**);
- Allegato 4 - **DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO EXCEL** – Unico modello inerente all'anagrafica Istituzione richiedente e l'anagrafica allievi.

Documentazione Medica:

- **CIS** – Certificato di Integrazione Scolastica in cui sia indicato **espressamente e specificamente** la richiesta di assistenza C.A.A.
- Relazione sintetica sull'uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) ai fini dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e nella produzione del linguaggio” (Allegato 1 della Det. n. G07012 del 31 maggio 2022 e All. 5 alle presenti linee di indirizzo) **redatta dalla ASL e relativi TSMREE, quando nel CIS è richiesto il servizio di assistenza alla CAA per l'allievo;**
- Verbale L.104/92 in corso di validità* – lo stesso può non essere allegato nel caso in cui *Il Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante ne dichiara, sotto la propria responsabilità la presenza ai propri atti, flaggando nell'Allegato 2 “Domanda” – dichiarazioni l'apposita casella lett. d).*

* in caso di certificazione L.104/92 in fase di rinnovo l'Istituzione Scolastica formativa dovrà acquisire la dichiarazione del genitore che attesta l'avvenuto avvio di tale procedura.

Si evidenzia fin da ora che in assenza della Relazione di cui sopra, necessaria ad una consapevole e idonea assistenza, **redatta dalla ASL/TSMREE, non sarà possibile presentare domanda di C.A.A.**

Al riguardo le Istituzioni Scolastiche/Formative informeranno le famiglie, che dovranno recarsi alle ASL/TSMREE, per richiedere il rilascio della Relazione debitamente compilata nel formato editabile (già notificato alle ASL/TSMREE con protocollo n. 564904 del 08/06/2022, disponibile nel sito istituzionale e che, ad ogni buon fine, si riallega alle presenti linee di indirizzo). La relazione dovrà

essere quindi, una volta compilata dalla ASL/TSMREE, rilasciata alle famiglie in formato PDF debitamente firmata dalla ASL/TSMREE. Le Istituzioni Scolastiche/Formative acquisiranno le Relazioni dalle famiglie.

In merito alla documentazione medica si precisa che, per ogni singolo allievo dovrà essere creato un UNICO file da allegare, denominato con le iniziali dell'allievo nel quale è inserita la documentazione medica dello stesso

Sarà cura del mittente controllare sul proprio sistema PEC l'esito di avvenuta consegna e di accettazione da parte della Regione Lazio.

Non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria o da PEC non appartenente al soggetto

Le domande inviate prima della pubblicazione delle presenti linee di indirizzo non saranno prese in carico dalla struttura regionale.

Si ribadisce che il compito di verificare la corretta presentazione della documentazione nei modi e nei tempi, indicati nelle presenti linee di indirizzo, spetta al Dirigente scolastico, che è, pertanto, direttamente responsabile di qualunque disservizio causato dall'invio di richieste incomplete o tardive.

Non verrà inviata alla scuola alcuna comunicazione in merito all'inizio procedimento, perché la valutazione verrà avviata con la ricezione della domanda.

La casella PEC usata dal soggetto proponente per la trasmissione della domanda e dei relativi allegati sarà utilizzata dalla Regione Lazio, ad ogni fine ed effetto di legge, per la trasmissione di qualsiasi comunicazione riguardante il procedimento.

Per qualsiasi informazione relativa alle presenti Linee di indirizzo e agli adempimenti ad esse connesse gli interessati possono inoltrare quesiti via e-mail ai seguenti indirizzi:

c.pegoraro-cons@regione.lazio.it - gbuccheri@regione.lazio.it - czazza@regione.lazio.it

La struttura preposta nell'attività di valutazione potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, come soccorso istruttorio, documentazione medica integrativa ed un parere tecnico dei servizi sanitari specialistici e sociali competenti per territorio.

La mancata presentazione di uno o più documenti o la loro errata, illeggibile o incompleta formulazione, costituiscono motivo di mancata valutazione o valutazione parziale della domanda di ammissione al finanziamento.

Le istituzioni richiedenti con successiva comunicazione formale al proprio indirizzo PEC, relativamente alle istanze per i singoli allievi verranno informati in merito al monte ore assegnato ed al relativo budget finanziario nonché circa gli eventuali motivi di esclusione.

L'accoglimento/non accoglimento della domanda dell'istituzione scolastica/formativa, verrà comunicato attraverso apposito provvedimento che verrà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Lazio.

7.1 Check list di Verifica

Infine, per facilitare ulteriormente l'attività amministrativa delle Istituzioni scolastiche/formative si fornisce una tabella **contenente una Check list di Verifica** ai fini della correttezza delle attività inerenti all'invio della domanda di assistenza CAA 2022/23:

Check di Verifica – C.A.A.
Termine e Modalità invio
Invio entro il 19 luglio 2022 .
Invio esclusivamente da indirizzo PEC (della propria Istituzione Scolastica/Formativa – in caso di asili comunali del Comune/Municipio – in caso di Istituto Paritario dell'Ente gestore)
Uso esclusivamente della modulistica anno 2022/23 resa disponibile sul sito istituzionale https://www.regione.lazio.it/enti/scuola-universita/assistenza-disabilita-integrazione/assistenza-caa
Invio in un'UNICA PEC
Invio alla PEC dedicata assitenzadisabilitasensoriale@regione.lazio.legalmail.it
Oggetto PEC: Codice meccanografico - nome Istituzione Scolastica/Formativa/ente– Ass. C.A.A. 22/23.
Verifica sul proprio sistema della ricezione del messaggio di avvenuta consegna invio della PEC alla Regione Lazio
Documenti da allegare alla PEC ai fini dell'istruttoria
a. <i>Un Unico Allegato 2 – Domanda</i> che varrà per tutte le istanze/allievi- firmata digitalmente - non zippabile
b. <i>Un Unico Allegato 3 – Progetto</i> in cui inserire la progettualità dei diversi allievi C.A.A.- firmato digitalmente - zippabile
c. <i>Un Unico Allegato 4 – comprensivo di tutti gli allievi per i quali si chiede l'assistenza C.A.A.- da inviare esclusivamente in formato Excel</i>
d. Documentazione Medica <u>raggruppata per ogni allievo in un unico PDF denominato con le sue iniziali contenente:</u> <ul style="list-style-type: none"> ✓ CIS – Certificato di Integrazione Scolastica in cui sia indicato espressamente e specificamente la richiesta di assistenza C.A.A. ✓ Relazione sintetica sull'uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) ai fini dell'integrazione scolastica in favore degli alunni con disabilità nella comprensione e nella produzione del linguaggio” (<i>Allegato 1 della Det. n. G07012 del 31 maggio 2022 e All. 5 alle presenti linee di indirizzo</i>) redatta dalla ASL e relativi TSMREE quando, nel CIS è richiesto il servizio di assistenza alla CAA per l'allievo. ✓ Verbale L.104/92 in corso di validità* – lo stesso può non essere allegato nel caso in cui <i>Il Dirigente Scolastico/Legale Rappresentante ne dichiara, sotto la propria responsabilità la presenza ai propri atti, flaggando nell'Allegato 2 “Domanda” – dichiarazioni l'apposita casella lett. d).</i> <p style="margin-left: 40px;">* in caso di certificazione L.104/92 in fase di rinnovo l'Istituzione Scolastica formativa dovrà acquisire la dichiarazione del genitore che attesta l'avvenuto avvio di tale procedura.</p>

Relativamente al termine di scadenza di presentazione delle istanze l'amministrazione regionale, nel superiore interesse dell'allievo, valuterà eventuali istanze tardive laddove debitamente motivate e supportate da certificazione medica con data posteriore.

8. Ulteriori adempimenti

Al fine di realizzare un intervento quanto più possibile individualizzato ed effettivamente rispondente ai bisogni dell'alunno, in relazione alle risorse disponibili, si ritiene utile la partecipazione dei referenti regionali dell'Area “Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” ai G.L.O. che riguardano gli alunni destinatari del Servizio. Pertanto, l'Istituto Scolastico dovrà comunicare in tempo utile le date per potervi partecipare.

Nel caso in cui l'Amministrazione non possa intervenire, l'Istituto scolastico invierà copia del verbale.

In caso di **assenza e malattia prolungata** del minore, oltre i 10 giorni consecutivi, le ore di assistenza frontali programmate e non realizzate, potranno essere recuperate o riutilizzate per ulteriori interventi di assistenza mirati sul minore stesso o su altri aventi diritto, **previa apposita richiesta** di rimodulazione alla Regione Lazio specificando il numero di ore da riutilizzare e l'attività da realizzare.

9. Tutela della Privacy

In applicazione del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i., il Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 00146 Roma (RM).

Ai sensi D. Lgs. 196 e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i. si informa che la Regione Lazio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali tratterà i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Rispetto a tali dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa sopra citata.

Il conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. ***Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'erogazione del contributo previsto dal presente Avviso; l'eventuale mancato conferimento comporta la decadenza dal diritto al beneficio.***

Le Istituzioni Scolastiche/Formative sono tenute ad acquisire dalle famiglie idoneo consenso degli interessati al trattamento dei loro dati personali e a fornire adeguata informativa a norma dell'art. 13 del Regolamento. In tale informativa dovrà essere rappresentato all'interessato che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione Lazio per le finalità previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di valutazione, monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione Lazio per il tempo necessario alla conclusione e all'espletamento degli obblighi previsti dal progetto, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento. L'interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003 medesimo e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i., tra i quali il diritto di chiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati, Dott. Vasile Diaconescu: Regione Lazio (email: dpo@regione.lazio.it, PEC dpo@regione.lazio.legalmail.it Telefono: 06.3230983).

10. Verifiche e monitoraggio

La Regione Lazio ha la facoltà di eseguire controlli e monitoraggi, e se necessario, può richiedere ulteriore documentazione.

Ferme restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dal diritto al servizio e prestazione e dovrà rimborsare i costi già sostenuti.

Il monitoraggio costituirà uno strumento di supporto per le buone prassi e per l'eventuale rimodulazione

delle richieste/attività, sia in relazione alle criticità e ai bisogni rilevati, sia alle effettive disponibilità delle risorse economiche destinate.

11. Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Agnese D'Alessio Dirigente dell'Area Diritto allo Studio Scolastico e Universitario fino alla fase di ricevimento delle domande e pubblicazione delle Istituzioni ammesse. Successivamente sarà responsabile del procedimento un Dirigente/Funziionario dell'Area Attuazione tutela fragilità.

12. Disposizioni finali

Con la firma apposta in calce alla domanda, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione del contributo

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo (DPR 445 del 28/12/2000).

La Regione non ha responsabilità riguardo alle obbligazioni assunte dal beneficiario del contributo nei confronti di eventuali fornitori di beni e servizi che si riferiscono alla domanda di assistenza C.A.A. né riguardo la disciplina dei rapporti e accordi finanziari.

Le Linee di Indirizzo ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale di Regione Lazio, sul sito istituzionale di Regione Lazio.

13. Allegati

Allegato 2 Domanda di ammissione assistenza C.A.A. anno scolastico 2022/2023

Allegato 3 Progetto di inclusione

Allegato 4 in Excel Anagrafica istituzioni richiedenti e allievi.

Allegato 5 _ Modello Relazione CAA _ (come da Allegato 1 della det. n. G07012 del 31 maggio 2022) che dovrà essere **redatta dalla ASL e relativi TSMREE quando, nel CIS è richiesto il servizio di assistenza alla CAA per l'allievo**